C O M U N E D I S A R S I N A
Provincia di Forli`-Cesena

REGOLAMENTO COMUNALE PER L' ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE -

Il presente Regolamento:

* E `stato deliberato dal C.C. nella seduta del 9 marzo 1995 con atto n.25

* E` stato pubblicato all' Albo Pretorio dal 27.3.95 al 11.04.95

* E` stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 18.04.95 Prot. N. 14081

* E` stato ripubblicato all' Albo Pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co. prima richiamata per quindici giorni consecutivi dal 10.5.95 al 25.05.95

* E` in vigore dal

Sarsina, li`

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dott.ssa Katia Biondi -

NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE.

CAPO I°
I servizi di taxi e di noleggio con conducente

Art. 1 - Disciplina del servizio

Il presente Regolamento, conforme alle Direttive ed allo schema approvate dalla Regione Emilia-Romagna con atto C.R. n. 2009 del 31.5.1994, reca norme per la disciplina del servizio di taxi e del servizio di autonoleggio di autovetture con conducente.

Tali servizi sono altresì disciplinati dalle seguenti norme:
a) dagli artt. 8-19-85 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
b) dal D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada come successivamente modificato ed integrato con Decreto n. 360 del 10.9.1993);
c) dal DPR 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada);
d) dalla Legge 15.1.1992 n. 21;
e) dalla L.R. n. 45/1979 artt. 3 e 45 ;
f) dal DM 13.12.1951 sui servizi pubblici non di linea;
g) dal DM 15.12.1992 n. 572 (dispositivi antinquinamento);
h) dall'art. 8, Legge 5.2.1992 n. 104 (Legge quadro sui diritti delle persone handicappate);
i) dal Decreto 20.4.1993 del Ministro dei Trasporti dettante criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura.

Art. 2 - Definizione del servizio

Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente così come definiti rispettivamente agli artt. 2 e 3 della Legge n. 21/1992.

Detti autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo nè periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo, in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi con gli stessi servizi di linea, nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dagli enti territoriali competenti.

Art. 3 - Condizioni di esercizio

I servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarita` rispettivamente di apposita licenza od autorizzazione rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della Legge n. 21/1992, salvo il potere di conferimento a norma dell'art. 7 della stessa Legge.

L'esercizio della licenza o dell'autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21.

Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. Non e` ammesso, ai sensi dell'art. 8, 2` comma, della Legge n. 21/1992, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di piu` licenze per l'esercizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. E` invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di piu` autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa e locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.

La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo dell'automezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente alla licenza o autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno del tipo approvato contenente il nome e lo stemma del Comune, il nome del titolare della licenza od autorizzazione, il numero della stessa. Il contrassegno dovra` essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza od autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempreche` iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992.

Le modalita` di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea devono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumita` individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicendarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.

Il requisito della idoneita` professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualita` di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 21/1992, il Consiglio Comunale determina, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, il numero ed il tipo dei veicoli da adibire ad ogni servizio, secondo le reali esigenze della collettivita`.

Art. 4 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.

Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di taxi o di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.

L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale fra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o l'autorizzazione di N.C.C., approvato dall'ente concedente il servizio di linea e disciplinante condizioni, vincoli, garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 5 - Ambiti operativi territoriali

I titolari di licenza di taxi o dell'autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunita` Europea ove, a condizione di reciprocita`, i Regolamenti di tali Enti lo consentano.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, per qualunque destinazione.

E` consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualunque altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dei luoghi di stazionamento e` dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento. La prenotazione del servizio di taxi e`, di norma, vietata, al di fuori dei casi sopra consentiti.

CAPO II^

L'acquisizione della licenza e le condizioni di esercizio.

Art. 6 - Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione.

Possono essere titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi o di N.C.C. tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunita` Economica Europea, a condizione di reciprocita`.

Art. 7 - Concorso per l'assegnazione della licenza

Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio Con Conducente vengono assegnate a seguito di pubblico concorso per titoli e per esame ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.

Il concorso deve essere indetto entro 60 gg. dal momento che sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o piu` licenze o autorizzazioni, o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.

Il relativo Bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione Emilia-Romagna. Resta ferma in ogni caso la validita` annuale della graduatoria prevista dall'art. 14, salva diversa determinazione del competente organo comunale.

I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.

Sono ammessi a concorso coloro che risultino in possesso del certificato di iscrizione nel Ruolo di qualsiasi Provincia o di qualsiasi analogo elenco di un paese della Comunita` Europea.

Art. 8 - Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:

a) numero e tipo delle licenze da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
d) il termine entro il quale deve essere riunita la Commissione per l'esame delle domande presentate.

Art. 9 - Commissione Comunale Consultiva

In ogni Comune e` costituita la Commissione consultiva per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea nel Comune stesso e per l'applicazione del presente Regolamento.

Essa e` formata da tre componenti nominati dalla Giunta Comunale di cui designato dal Consiglio Comunale, uno dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e uno su designazione delle associazioni degli utenti a livello locale o, in alternativa, dalla Confederazione regionale sindacale unitaria.

La Commissione Comunale e` istituita con atto del Sindaco ed e` presieduta dal membro designato dal Consiglio Comunale. La Commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato. Funge da segretario della Commissione un funzionario comunale con qualifica non inferiore alla sesta.

La Commissione elabora proposte generali e particolari nonche' studi di interesse locale e generale da sottoporre alla Provincia o alla Regione. Svolge un ruolo propositivo nei confronti dell'organo deliberante. Il potere di fissare l'ordine del giorno e la convocazione della Commissione e' attribuito al Presidente. La Commissione decide a maggioranza. Nel caso di parita' prevale il voto del presidente.

Per le proposte relative alla Pianta organica delle licenze e delle autorizzazioni la Commissione adotta le proprie determinazioni con la presenza di tutti i componenti.

Il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico e la Commissione puo' proseguire nei suoi lavori salva la nomina del sostituto.

La Commissione consultiva dura in carica quattro anni a far tempo dalla esecutivita' della deliberazione di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'Ente o della associazione che li ha designati.

Art. 10 - La Commissione di Concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni .

Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni la Giunta provvede alla nomina di una Commissione di Concorso composta da tre membri, di cui due scelti dalla Giunta tra persone esperte del settore, e presieduta dal Segretario Comunale, o da altro dipendente presposto al servizio competente.
Ogni Commissario non puo' far parte della stessa Commissione per piu' di due anni consecutivi.

La Commissione e' convocata dal Presidente rispettando il termine di cui all'art. 8 lett. d) del presente regolamento.

le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario del Comune con qualifica non inferiore alla sesta.

Art. 11 - Attivita' delle Commissioni di Concorso.

Le Commissioni di Concorso, valutata la regolarita' delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco dei candidati ammessi che e' successivamente affisso all'Albo pretorio del Comune e nei locali in cui si svolgono gli esami.

La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati con lettera raccomandata a.r. da inviare al domicilio indicato nella domanda, entro un termine prestabilito dalla Commissione.

La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilita` delle domande, stabilisce, a pena di nullita` del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati nel bando deliberato. Devono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'eta`, all'anzianita` di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone ed alla frequenza ed alla gravita` delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nella quale il candidato e` incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel Casellario Giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura per le infrazioni depenalizzate. Non puo` in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel Comune o in altro del territorio nazionale.

Per esprimere il proprio giudizio ogni Commissario dispone di dieci voti. Durante lo svolgimento delle prove e delle relative valutazioni, devono essere presenti tutti i Commissari, a pena di nullita` delle operazioni e dei giudizi espressi.

Art. 12 - Presentazione delle domande

Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione per N.C.C. dovranno essere presentate al Sindaco su carta legale con firma autenticata. Nella domanda dovranno essere indicate le generalita`, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza.

La domanda dovra` essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione a ruolo;
b) dichiarazione di impegno a non esercitare altra attivita` lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformita` a quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento;
d) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Nella domanda dovra` essere dichiarato dal richiedente di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dal 5` comma del presente articolo.

Per il rilascio della licenza o autorizzazione il richiedente dovra` produrre idonea documentazione diretta a certificare la idoneita` professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

1) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;

2) essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio o al Registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria del tribunale ai sensi della Legge 1.1.1985, n. 443, per le imprese gia` esercenti l'attivita`;

3) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilita` (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali e` rilasciata dal Comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio ed avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilita` civile dipendente dall'uso dell'automezzo;

4) avere la sede o la disponibilita` di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune che rilascia l'autorizzazione di N.C.C.;

5) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno cinque anni.

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione:

a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacita` ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli art.. 178 e seguenti del Codice Penale;

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27.12.1956, n, 1423; 31.5.19965 n. 575; 13 settembre 1972 n. 646; 12 ottobre 1982 n. 726;

c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare;

d) l'essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda e` stata presentata, sia da parte di altri Comuni;

e) l'essere incorsi in una o piu` condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della liberta` personale per un periodo complessivamente superiore a 2 anni, salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni devono essere comprovati da idonea certificazione rilasciata da uffici pubblici e da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere a forme di certificazione sostitutiva ai sensi della Legge n. 15/1968, salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13 - Materie d'esame

Le materie di esame per l'assegnazione della licenza o autorizzazione riguardano:

- conoscenza del regolamento comunale di esercizio,
- conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del Comune;
- elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza e` necessaria per l'esercizio della professione.

Art. 14 - Assegnazione e rilascio della licenza

Il Sindaco, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ed acquisita la documentazione comprovante, in capo agli assegnatari, il possesso dei requisiti e l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 12, IV° comma, del presente Regolamento, provvede al rilascio della licenza

La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validita' un anno. I posti in organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 15 - Titoli di preferenza

A parita' di punteggio e' preferito, nella collocazione della graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualita' di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, per la licenza di taxi e, per l'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, colui che e' stato dipendente di un'impresa che esercita lo stesso servizio in qualita' di sostituto, socio o collaboratore familiare, per il medesimo periodo.

Costituisce altresi' titolo preferenziale a parita' di punteggio:

- l'essere in possesso di altra licenza di N.C.C. dello stesso Comune da almeno cinque anni ed avere svolto per l'intero periodo il servizio con continuita' regolarita' ed efficienza;
- l'essere associati (per il servizio di N.C.C.) in forma cooperativa, di societa' o di consorzio di imprese purche' esercitanti;
- la disponibilita' di veicoli appositamente attrezzati per un piu' agevole trasporto delle persone con handicap.

Art. 16 - Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredita'.

Detto termine potra' essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilita' del mezzo per causa ad esso non imputabile.

Art. 17 - Validita' della licenza

Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo, ogni anno, ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dal presente regolamento

La licenza o l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute anche prima dei sudetti termini di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 18 - Trasferibilita` della licenza

La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili, nei casi consentiti dalla Legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento della licenza o autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento delle licenze ed autorizzazioni "mortis causa", ai sensi del 2` comma dell'art. 9 della Legge n. 21/1992, e` autorizzato dal Sindaco alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minor eta` o prive dell'idoneita` professionale, e` consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facolta` di cui al 2` comma dell'art. 10 della Legge n. 21/1992 per gli eredi dei titolari di taxi. La stessa regola si applica nel caso di incapacita` fisica o giuridica del titolare.

In alcun caso puo` essere ammessa deroga al requisito dell'idoneita` morale.

Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della Legge n. 21/1992 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza o dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti devono fare domanda al Comune per ottenere la volture della licenza e dell'autorizzazione.

In ogni caso deve essere provato il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello steso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non puo` essere attribuita altra licenza o autorizzazione ne` dallo stesso ne` da altro Comune, ne` gli puo` essere assegnata nuova licenza o autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art. 19 - Taxi di scorta

Nell'ambito di organizzazione di servizi taxi, il Comune potra` definire, con pianta organica distinta, il numero delle licenze di taxi e le condizioni per la loro assegnazione, in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico.

Art. 20 - Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio dell'attivita` il conducente dell'automezzo ha l'obbligo di:

a) prestare il servizio;
b) comportarsi con correttezza e senso di responsabilita` in qualsiasi evenienza;
c) conservare costantemente nell'automezzo tutti i documenti inerenti l'attivita`;
d) segnalare tempestivamente al Sindaco il cambiamento di sede o di rimessa, nonche` il cambiamento del veicolo;
e) rispettare le tariffe;
f) curare che il contachilometri e il cronotachigrafo funzionino regolarmente;
g) compiere i servizi che siano ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto;
h) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
i) consegnare all'Ufficio di Polizia Municipale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
l) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
m) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di interruzione del trasporto per guasti o cause di forza maggiore;
n) curare la qualita` del trasporto in tutti i minimi particolari;
o) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento.

E` fatto divieto di:

a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o evidente pericolo;
b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attivita`;

d) esporre messaggi pubblicitari in difformita` dalle norme fissate dall'Amm.ne Comunale con apposito regolamento.
e) procurarsi con continuita` e stabilita` il servizio nel territorio di altri Comuni;
f) far salire sull'automezzo persone estranee a quelle per le quali lo stesso e` stato noleggiato.

Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilita` personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norme di legge.

Art. 21 - Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovra` pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 22 - Trasporto degli handicappati

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap.

La prestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente e` obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilita` previsto dal'art. 2 del DPR 27.4.78 n. 384.

Art. 23 - Idoneita` dei mezzi

Fatti salvi gli accertamenti di carattere tecnico riservati agli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, la Commissione di cui all'art. 9 del presente regolamento, stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare al servizio disponendo periodicamente, tramite la Polizia Municipale, le necessarie verifiche sulla idoneita` mei mezzi; l'Ufficio suddetto con apposito verbale certifica l'idoneita` del mezzo ed indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e decoro, il titolare della licenza e` tenuto, entro il termine stabilito dal Sindaco, al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il Sindaco, su parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento.

Il titolare della licenza o autorizzazione puo` essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attivita` purche` in migliore stato d'uso. In tal caso deve essere annotata sul titolo la modifica intervenuta.

Art. 24 - Tariffe

Le tariffe del servizio di taxi sono fissate annualmente dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art. 9 del presente regolamento, sulla base delle disposizioni provinciali in materia. La tariffa e` a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

Le tariffe di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati dal Comune su proposta della Commissione ed adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

I titolari della licenza hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle autorimesse e negli autoveicoli le tabelle tariffarie.

Art. 25 - Responsabilita` nell'esercizio del servizio

Ogni responsabilita` per eventuali danni a chiunque a comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilita` del Comune.

CAPO III`
Illeciti e Sanzioni

Art. 26 - Vigilanza

La Commissione comunale vigila sulla osservanza del Regolamento, puo` promuovere inchieste d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 27 - Diffida

Il Sindaco diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando:

a) non conservi nel veicolo i documenti che legittimano l'attivita';

b) non eserciti con regolarita' il servizio;

c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;

d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;

e) si procuri, con continuita' e stabilita', il servizio nel territorio di altri Comuni;

f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso piu' breve, salvo casi di accertata forza maggiore o evidente pericolo;

Al titolare che sia gia' diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 28 - Sanzioni

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o piu' grave specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;

b) con sanzione amministrativa di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza e dell'autorizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3.3.1934 n. 383 e dell'art. 10 della Legge 24.1.1981 n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente capo, la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento e' cosi' punita:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000 per la violazione del terzo comma dell'art. 3;

b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per la violazione del quarto comma dell'art.3;

c) con sanzione amministraiva pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 2 000.000 per la violazione del 1° comma dell'art. 4;

d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000 per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 20;

e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 2.000.000 per la violazione del 1° comma dell'art. 22;

f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000 per la violazione del 3° comma dell'art. 22;

g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 2.000.000 per la violazione dell'art. 24.

La sanzione e' applicata dal Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, salva l'oblazione a norma delle vigenti disposizioni.

Ai sensi dell'art. 107 del RD 3.3.1934 n. 383 e' ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravvenuto.

La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 29 - Sospensione della licenza

La licenza o autorizzazione comunale puo' essere sospesa dal Sindaco, sentita la Commissione, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attivita' di trasporto;
c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 28 del presente regolamento;
e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attivita';
f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art 9 del presente Regolamento, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravita' dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 30 - Revoca della licenza

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneita' morale o professionale;
b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento;
c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 18 del presente Regolamento;
d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della liberta' personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
f) quando sia stata intrapresa altra attivita' lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
g) per qualsiasi altra grave motivata irregolarita' ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

La licenza o l'autorizzazione e' altresi' soggetta a revoca, allorche' il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente articolo 12.

In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneita' morale o professionale, il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione all'Ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Sindaco dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 31 - Procedimento sanzionatorio

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti dai competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale puo', entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

Il Sindaco, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della Motorizzazione Civile

Art. 32 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

Il Sindaco, sentita la Commissione, dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16 del presente Regolamento;
b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini previsti dall'art. 16;
d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 33 - Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni di cui al presente Capo III devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.

Art. 34 - Norma transitoria

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale.

Il presente regolamento dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Provinciale.

Art. 35 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento si fa richiamo al vigente Codice della Strada, alla Legge n. 21.1992 ed a tutta la normativa esistente in materia.

* * * * *